

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 1 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE**

**Art. 26 - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
Aggiornato con il D.Lgs n. 106/2009 e s.m.i.**

**Documento di Cooperazione e Coordinamento di indirizzo applicativo a cura dei
Datori di Lavoro del Consiglio Regionale del Piemonte**

**OGGETTO: Servizio biennale di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di
riparazione presso le sedi del C.R.P.**


DITTA /IMPRESA AFFIDATARIA:

Redatto dal Datore di Lavoro

Firma: _____

Approvato dal Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione
geom. Claudio Minnicelli

Firma: _____



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 2 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

INDICE

1.0 PREMESSA

2.0 VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1 ELENCO DI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO SUI RISCHI

2.2 RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

3.0 REQUISITI DI ORDINE GENERALE


4.0 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AI CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE PRIMA DELLA
FORMULAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE

5.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA

6.0 ULTERIORI PRESCRIZIONI

AII.1 "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE
INTERFERENZE" (D.U.V.R.I.)

AII.2 REVISIONE/ AGGIORNAMENTO DEL "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE" EFFETTUATO IN FASE DI INIZIO LAVORI (D.U.V.R.I.)



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 3 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

1.0 PREMESSA

Gli interventi di cui al presente appalto non rientrano nella tipologia di lavori per i quali si applicano i disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV Cap. I art. 88, sia per il contenuto ammontare delle opere, sia per l'assenza di rischi contemplati nell'allegato al decreto stesso.

In tali casi in termini di sicurezza il riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Negli artt. 26 e 27 di cui ad ogni buon fine si trascrivono i contenuti, il decreto prescrive, in capo ai Datori di Lavoro coinvolti (Committente ed Appaltatore), il compito di reciproca informazione sui rischi presenti sul cantiere e sulle modalità di compensazione degli stessi, con riferimento ad ogni sede, e quantificando le interferenze.

"Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.


2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 4 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui l'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;


4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 5 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Art. 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi


1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti."

Nel rispetto dei dettami di cui agli artt. 26 e 27, con il presente documento, si trasmettono all'appaltatore le informazioni relative ai rischi presenti nell'area e nell'edificio in cui dovranno essere effettuati gli interventi e/o le forniture e/o i servizi, oggetto della richiesta d'offerta con le rispettive procedure da attuare per la compensazione e per la eliminazione delle possibili interferenze.

In particolare e in ordine generale si evidenzia che:

- **E' obbligo dell'appaltatore di pretendere dai propri dipendenti il rispetto dei luoghi dove svolgono i lavori, assumendo comportamenti, atteggiamenti e abbigliamento consono ad un luogo di lavoro, tenendo ben presente che si lavora nella sede del parlamento subalpino che vi è sempre la presenza di Amministratori pubblici, dipendenti, ospiti e visitatori e inoltre che si opera all'interno di aree pedonali come cortili.**
- **Si fa presente che tra il personale dell'Amministrazione vi è la presenza di dipendenti portatori di handicap e non vedenti, quest'ultimi ubicati al piano terreno di via Alfieri 15.**
- **In occasione di lavori pericolosi e rumorosi, sospendere immediatamente i lavori/servizi ed avvertire il Direttore dei lavori/Committente/Responsabile/Preposto dei lavori.**
- **Per i mezzi d'opera attenersi scrupolosamente ai percorsi ed agli accessi identificati prima dell'inizio lavori dal Responsabile dei lavori.**



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5


Revisione: 0

Pagina 6 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

2.0 VALUTAZIONE GENERICA DI INTERFERENZE.

RISCHIO	MISURA COMPENSATIVA	OSSERVAZIONI
Presenza di eventuali sottoservizi	Verificarne la effettiva ubicazione sulla base delle informazioni reperibili e di riscontri oggettivi in loco, con il Direttore/responsabile/preposto dei lavori	Informare gli addetti e dare disposizioni operative di sicurezza
Presenza di Amministratori, dipendenti, utenti esterni ed operatori/personale di altre ditte	Recintare l'area di intervento e monitorarne l'accesso Affiggere cartellonistica di avvertimento	Prevedere un addetto a terra per l'allontanamento dei terzi dall'area
	Rispettare la viabilità interna secondo la segnaletica Rispettare i limiti di velocità (passo d'uomo) Divieto assoluto di utilizzo dell'Ascensore per caricare merce di qualsiasi genere	Dare sempre precedenza al libero accesso agli Amministratori e dipendenti
Presenza di altri cantieri/servizi/somministrazioni/manifestazioni/ospiti/visitatori limitrofi alle lavorazioni	Coordinamento fra il CapoCantiere/C.S.E/Committente/Responsabile/Preposto dei lavori, con i fornitori di servizi, somministrazioni-consegne limitrofe per la gestione di eventuali sovrapposizioni sugli utilizzi di spazi/aree comuni	Mantenere distinte le rispettive aree di cantiere con adeguate recinzioni, delimitazioni e cartellonistica evitare sovrapposizioni di iniziative/manifestazioni e servizi vari
Inciampo e scivolamento	Evitare di posare o abbandonare cavi volanti o altri oggetti, evitare di versare liquidi sui pavimenti lavare i pavimenti nelle ore di compresenza di personale o visitatori	Mantenere distinte le rispettive aree con adeguate recinzioni, delimitazioni e cartellonistica evitare sovrapposizioni di iniziative/manifestazioni e servizi vari
Caduta di oggetti dall'alto	Per i lavori in prossimità di locali, uffici, corridoi, magazzini etc. (muri perimetrali, etc.) verificare che non siano presenti elementi instabili (coperture, tegole, cartelli, scatoloni, materiali abbandonati etc..)	Ripetere la verifica dopo situazioni avverse del clima: neviccate, forte vento, forti piogge etc.) Dotare gli addetti dei DPI; sospendere l'attività fino ad avvenuta rimozione elem. Instabili



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 7 di 25


DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

RISCHIO	MISURA COMPENSATIVA	OSSERVAZIONI
Transito nei sotterranei	Limitare le dimensioni dei mezzi/carrelli ed il peso totale a terra in relazione alle portate note oltre alle dimensioni rispetto all'ampiezza Illuminazione per lavori protrattesi nel tempo munirsi di torce a pile	Prima dell'inizio dei lavori fare un sopralluogo negli interrati per verifica assenza di ostacoli o impedimenti fisici. Controllare lo stato dell'efficienza delle luci d'emergenza.
Investimenti con carrelli e mezzi in movimento	In caso di movimentazione di mezzi all'interno delle sedi devono essere rispettate le norme, e deve essere mantenuta una velocità adeguata (passo d'uomo).	
Stazionamento e permanenza anche temporanea nei locali a medio rischio (archivi/depositi/centrale di M.T., C.T. locali tecnologici)	Controllare lo stato di efficienza delle luci d'emergenza. E' vietato sovrapposizioni di soggetti che operino in contemporanea, fatto salvo disposizioni scritte e autorizzazioni da parte del D.L./committenti/preposti.	Prima dell'inizio dei lavori fare un sopralluogo negli interrati per verifica assenza di ostacoli o impedimenti fisici. In alcuni casi sarà necessario la presenza di personale interno per la sorveglianza.
Stazionamento e permanenza anche temporanea nei locali interrati per manutenzioni ordinarie ed straordinarie	Controllare lo stato di efficienza delle luci d'emergenza. E' vietato sovrapposizioni di soggetti che operino in contemporanea, fatto salvo disposizioni scritte e autorizzazioni da parte del D.L./committenti/preposti.	Prima dell'inizio dei lavori fare un sopralluogo negli interrati per verifica assenza di ostacoli o impedimenti fisici. In alcuni casi sarà necessario la presenza di personale interno per la sorveglianza. Munirsi sempre di apposita pila a batterie per ogni evenienza.

NOTA BENE:

Si rimane in attesa per il corretto adempimento agli obblighi citati in oggetto, di volerci comunicare, quali siano i rischi che lo svolgimento delle Vostre attività potrà indurre nelle nostre Sedi e le misure compensative adottate per prevenire ed eliminare le interferenze.

Quanto sopra per consentirci la corretta elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, che sarà redatto in occasione dell'inizio lavori/ servizi/ forniture, e sarà comprensivo di tutta la documentazione raccolta.



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 8 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

2.1 ELENCO DI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO SUI RISCHI.

Disposizioni ed informazioni di sicurezza:

- mantenere in ogni circostanza un atteggiamento corretto e prudente;
- attenersi alle norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro vigenti;
- attenersi alle disposizioni e procedure aziendali in materia di sicurezza;
- attenersi alle istruzioni impartite dal personale tecnico dell'Ente;
- sorvegliare sulle attività e sui comportamenti propri dei lavoratori;
- fare uso di idonee attrezzature di lavoro;
- fare uso di idoneo abbigliamento di lavoro;
- fare uso di idonei dispositivi di protezione individuale.

Divieti ed obblighi da osservare scrupolosamente:


- divieto di fumare nei locali ed impianti dell'Ente;
- divieto di accedere ad aree o locali non interessati ai lavori;
- divieto di effettuare manovre ed interruzioni su qualsiasi impianto dell'Ente ;
- divieto di effettuare allacciamenti elettrici provvisori e di fortuna;
- divieto di collegarsi alle linee di corrente dell'Ente;
- divieto di riparare provvisoriamente impianti danneggiati: avvisare i responsabili;
- divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in uso;
- divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi di lavoro;
- divieto di effettuare attività di saldatura od utilizzo di fiamme libere in genere;
- divieto dell'utilizzo di prodotti etichettati infiammabili o pericolosi;
- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente;
- obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le norme di circolazione;
- obbligo di moderare la velocità nelle aree dell'Ente: veicoli a passo d'uomo.

Autorizzazioni da richiedere preventivamente in forma scritta al personale tecnico:

- per l'accesso a locali od impianti recanti segnaletica di divieto ai non addetti;
- per l'allacciamento alla rete elettrica o ad altri servizi a rete;
- per le attività di saldatura od utilizzo di fiamme libere in genere;
- per l'utilizzo di prodotti etichettati infiammabili o pericolosi;

Norme generali di prevenzione incendi:

- osservare il divieto di usare fiamme libere e produrre scintille se non autorizzati;
- osservare il divieto di fumare;
- osservare le regolamentazioni aziendali per le attività a rischio di incendio;
- non depositare negli ambienti aziendali prodotti infiammabili o pericolosi;
- non depositare materiali vicino ad apparecchiature elettriche o fonti di calore;
- non abbandonare incustodite attrezzature ed apparecchiature in funzione;
- non sovraccaricare prese ed impianti elettrici: rivolgersi al servizio aziendale;
- non rimuovere od ostacolare l'accesso ai mezzi estinguenti presenti;



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 9 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

- al termine dei lavori: raccogliere le attrezzature e pulire le aree interessate;
- al termine dei lavori: accertarsi che non vi siano inneschi o principi di incendio.

2.2 RISCHI GENERICI PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- Incidente alla guida di automezzi;
- Investimento da automezzi in transito/manovra, autovetture;
- Urto/schiacciamento da carrelli / mezzi d'opera / cancelli automatici/ o sbarre ad apertura e chiusura automatica/ porte automatiche;
- Scivolamento / inciampo / caduta;
- Punture / morso d'insetti / animali;
- Disagio microclimatico;
- Urto contro spigoli / corpi contundenti;
- Incendio (rischio legato ad attività in ambienti chiusi);
- Transito di autovetture / mezzi pesanti;
- Attività di carico e scarico merci con carrelli o autocarri con gru;
- Possibile presenza di pavimentazioni irregolari e materiali in deposito;
- Possibile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale;

Possibili rischi presenti al momento delle lavorazioni:


- Rumore presente al momento dell'utilizzo di particolari attrezzature;
- Possibile presenza di fumi di scarico automezzi accesi;

3.0 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Prescrizioni per tutte le imprese/ditte che ricevono affidamenti all'interno delle sedi del Consiglio Regionale del Piemonte

Tutte le imprese e gli eventuali subappalti dovranno possedere i "requisiti di ordine generale" di cui all'art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, pertanto sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 10 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE


- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla stazione appaltante; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) omissis
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

4.0 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE PRIMA DELLA FORMULAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE

Così come disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., si richiede per le IMPRESE:

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 11 di 25


DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto di data non anteriore ai sei mesi, recante in calce la dicitura antimafia prescritta dall'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

Inoltre i competenti Uffici del Consiglio Regionale del Piemonte richiederanno:

1. dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il titolare dell'impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con allegata copia fotostatica della C.I. debitamente firmata
2. dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
3. certificato del casellario giudiziale degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico;
4. certificato dei carichi pendenti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico;
5. elenco nominativi personale dipendente e mezzi che entrano all'interno delle sedi per effettuare i lavori;
6. eventuale certificazione SOA o ISO, se possedute.

L'impresa affidataria dovrà consegnare tutta la documentazione sopra citata anche per qualsiasi eventuale ditta subaffidataria.



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 12 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Così come disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., si richiede per I LAVORATORI AUTONOMI:

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE


- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

Inoltre i competenti Uffici del Consiglio Regionale del Piemonte richiederanno:

1. dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il titolare dell'impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con allegata copia fotostatica della C.I. debitamente firmata;
2. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
3. certificato del casellario giudiziale degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico;
4. certificato dei carichi pendenti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico;
5. elenco nominativi personale dipendente e mezzi che entrano all'interno delle Sedi per effettuare i lavori/ servizi/forniture;
6. eventuale certificazione SOA o ISO, se possedute.

Si precisa inoltre quanto segue:

E' stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto di lavori, servizio o fornitura potrebbero esserci o nascere interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il DUVRI allegato al presente documento forma parte integrante dello stesso e la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità; gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nell'offerta dell'appaltatore, che ha potuto prendere atto in via preventiva del DUVRI e dei luoghi di lavoro dove



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 13 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

dovranno essere eseguite le attività. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

5.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Così come previsto nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., si riportano le definizioni e le prescrizioni nel caso di utilizzo di della segnaletica di sicurezza all'interno delle sedi Consiliari

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


Capo I - Disposizioni generali

Art. 161. - Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Art. 162. - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
 - b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
 - c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
 - d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
 - e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
 - g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
 - h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
 - i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
 - l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
 - m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
 - n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 14 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

impiego di voce umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163. - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164. - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:


a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

6.0 ULTERIORI PRESCRIZIONI

Durante tutta la permanenza del cantiere l'Impresa/ Ditta esecutrice dovrà rispettare le regole generali presenti all'interno dei locali e parti comuni (parcheggi, cortili) dell'Ente :

- a. rispettare l'orario di apertura e chiusura dei locali non pretendendo di anticipare o posticipare in altri orari le attività di lavoro, salvo specifiche deroghe concesse dalla D.I.;
- b. agevolare il più possibile il regolare svolgimento dei lavori e in generale delle ordinarie operazioni di ordinaria amministrazione;
- c. visto che l'area di cantiere potrebbe confinare con imprese artigiane o di manutenzione, oltre a Funzionari e Amministratori che occupano spazi e uffici o transitano, l'impresa dovrà interrompere qualsiasi tipo di attività, al fine di evitare incidenti da cadute accidentali o disturbo alle normali funzioni d'ufficio;



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5


Revisione: 0

Pagina 15 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

- d. tutti i mezzi circolanti all'interno dei palazzi e locali dovranno procedere a passo d'uomo e dovranno rispettare tutte le normative in materia di abbattimento delle polveri;
- e. qualsiasi danno a impianti, cortili, cordoli, strade, marciapiedi, pozzetti, etc.. prodotto dai mezzi d'opera o dalle attività di cantiere dovrà essere riparato tempestivamente a carico dell'Impresa;
- f. l'Impresa dovrà quotidianamente mantenere lo stato di decoro, ordine e pulizia all'interno dell'area di cantiere e provvedere al continuo monitoraggio del buono stato della recinzione di cantiere o zone interessate agli interventi o pose (obbligatoria in qualsiasi caso) e della relativa cartellonistica;
- g. l'Impresa dovrà provvedere alla pulizia immediata delle zone che i propri mezzi dovessero sporcare al loro passaggio anche in tutte le aree fuori dalla recinzione di cantiere;
- h. qualsiasi variazione di esecuzione (lavorazioni o materiali) non prevista dal progetto o dal capitolato dovrà essere preventivamente segnalata, discussa e approvata dalla D.L. per poter essere ritenuta valida;
- i. l'Impresa è tenuta a comunicare l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni salienti alla D.L. e richiederne il controllo e la verifica prima di procedere con altre lavorazioni che impediscano il successivo controllo delle suddette;
- j. l'Impresa è tenuta ad effettuare a proprie spese tutti i sondaggi, carotature, prove sui materiali che la D.L. riterrà opportuna al fine della verifica delle attività svolte;
- k. Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di cartellino identificativo (visibile) contenente i dati previsti dall'art. 5 del D.Lgs n. 136/2010 e s.m.i.;
- l. Durante i lavori l'impresa dovrà utilizzare solo prodotti con **marcatura CE** nel rispetto della Direttiva 89/106 e sue applicazioni. Per ogni materiale/prodotto utilizzato dovrà inoltre essere fornito **certificato di conformità** del costruttore/produttore alle norme UNI di riferimento e bolla di consegna;
- m. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
- n. **DIVIETO** di utilizzo attrezzature, utensili meccanici o elettromeccanici, equipaggiamenti di lavoro individuale, scale o ponti provvisori che non siano di proprietà o in nolo dallo stesso aggiudicatario. A titolo esemplificativo il divieto riguarda anche le attrezzature, gli utensili o gli equipaggiamenti già presenti nei locali del Consiglio regionale del Piemonte di proprietà dell'ente o di ditte affidatarie di altri servizi o lavori per conto di questa amministrazione. Lo scopo della prescrizione è di mettere in condizione i lavoratori di una qualsiasi impresa di effettuare la loro opera con apparecchiature che siano controllate, mantenute e gestite con gli standard previsti dalle norme e nei documenti di sicurezza dell'impresa.

Pertanto si conviene fra i Datori di Lavoro del Consiglio Regionale del Piemonte che nel caso di appalto di lavori / servizi/ fornitura, ogni singolo Datore di Lavoro provveda ad elaborare, secondo gli indirizzi contenuti nel presente documento lo specifico D.U.V.R.I. di cui si allega un esemplificativo ed relativi moduli da utilizzare.



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0


Pagina 16 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Figure di riferimento

(Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei Responsabili del Committente e dell'Appaltatore)

RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO
Stazione appaltante	Consiglio Regionale del Piemonte	Via Alfieri, 15 - Torino
Datore di lavoro	Arch. Silvia Bertini	- Torino
Responsabile del Procedimento	dott. Michele Panté	- Torino
Responsabile S.S.P	geom. Claudio Minnicelli	- Torino
Responsabile del servizio	geom. Claudio Minnicelli	- Torino
Appaltatore		
Ditta /Impresa		
Datore di lavoro		
Responsabile S.S.P		



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 17 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

OGGETTO: Servizio biennale di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del C.R.P.

Area di intervento : Sedi Consiglio regionale

Tipologia di intervento: Servizio biennale di opere da falegname e riparazioni varie.

Il presente documento di valutazione è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatore e soggetti terzi (nel caso specifico Il Consiglio Regionale del Piemonte) al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto per il quale andrà ad integrare contratto redatto in forma scritta.


Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all'Impresa appaltatrice, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato, non sono stati assoggettati a ribasso d'asta.

Il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo sarà costituito dal presente documento eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentato dalla ditta appaltatrice, o a seguito di esigenze sopravvenute.

In ogni caso la ditta dovrà fare riferimento ai documenti specifici della sicurezza del Consiglio regionale del Piemonte nei cui edifici si svolge l'attività oggetto dell'appalto.

Per quanto riguarda invece attività poste in essere dall'Amministrazione Regionale (es. lavori di manutenzione ecc.) che possano interferire con l'attività della ditta appaltatrice, si precisa che la sicurezza verrà valutata per il caso specifico dandone informazione alla ditta appaltatrice stessa.



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 18 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE DOCUMENTO:


piano di evacuazione e relative planimetrie

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:

- esecuzione all'interno del luogo di lavoro;
- esecuzione di attività lavorative durante l'orario di lavoro di dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte, attività dell'aula consiliare e componenti dei Gruppi Consiliari (Consiglieri e collaboratori);
- prevista compresenza attività con altri lavoratori (personale di ditte appaltatrici di lavori);
- esecuzione di attività scolastiche entro edificio regionale Via Alfieri 15 e via Arsenale 14 URP con presenza di minori (scuola primaria e secondaria di I grado) in compresenza di attività Istituzionale del Consiglio regionale;
- utilizzo di automezzi propri;
- maneggio di apparecchiature elettriche informatiche;
- utilizzo di sostanze chimiche (detersivi ed altri prodotti);
- scivolamento superfici transito (pavimenti, scale);
- movimentazione manuale di carichi;
- edifici soggetti a certificato prevenzione incendi (C.P.I.);
- i lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro con specifica autorizzazione degli uffici competenti nei casi previsti, e su precisa richiesta della ditta;
- i lavoratori della ditta incaricata non avranno a loro disposizione spogliatoi;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei locali;
- esecuzione attività in locali utilizzati saltuariamente dalla stazione appaltante e dal Consiglio regionale del Piemonte per attività diverse (via Alfieri 15, via Alfieri 13, piazza Solferino 22, Via Confienza 14, via Arsenale, 10,12,14,14b, via Arcivescovado 12, via Lascaris 10, via San Francesco d'Assisi 35).

Nei suddetti ambienti di lavoro vengono impartite le seguenti prescrizioni:

- osservanza della normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti prevedendo di applicare sempre i principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- divieto di fumo;
- divieto di portare e utilizzare sul luogo di lavoro attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dalla stazione appaltante;
- divieto di utilizzo di elettrodomestici come macchie del caffè, scaldavivande, bollitori, frigoriferi e stufette;
- le attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle schede di sicurezza;



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 19 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

- i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- la cassetta P.S. con i medicamenti è presente nelle portinerie e nelle sedi dei Gruppi Consiliari;

PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE INTERVENENDO NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Le indicazioni che seguono costituiscono informazioni di carattere generale. Si ribadisce la necessità di coordinamento con i documenti specifici della sicurezza del Consiglio regionale del Piemonte nei cui locali si svolge l'attività oggetto dell'appalto.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave e immediato daranno il diritto alla Stazione Appaltante di interrompere immediatamente i lavori.

Inoltre il Responsabile, del Consiglio regionale del Piemonte, interessato ai lavori e il referente designato dall'impresa appaltatrice qualora ritenessero che le attività affidate in appalto, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure, potranno interromperle.

Vie di fuga e uscite di sicurezza

Gli addetti che intervengono negli edifici del Consiglio Regionale devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Consiglio Regionale eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.


I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli trasporto attrezzature varia, mobili, pannelli ecc.), anche se temporanei.

I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili.

Barriere architettoniche - presenza di ostacoli

Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 20 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e simili.

Nel caso di impianti di sollevamento dovrà essere posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

Accesso degli automezzi e macchine operatrici

Gli automezzi e le macchine operatrici della ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare pericolosi per le persone presenti o per altri automezzi e ponendo la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa sostare nel raggio d'azione delle macchine.

Qualora l'operatore dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I.

Le macchine operatrici devono essere dotate degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento deve essere interdetta al transito di persone e di altri mezzi; dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici.


L'impresa deve utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, ecc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola d'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. L'impianto elettrico deve essere utilizzato secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte e non devono essere usati cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni, è vietato l'uso di prese volanti multiple.

Non è ammesso l'uso di prese per uso domestico devono essere utilizzate prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione e conformi alle norme vigenti.

L'impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio da utilizzare sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Informazione ai lavoratori del Consiglio regionale, dei Gruppi consiliari e dei loro collaboratori.

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri,



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 21 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura delle dovranno essere informati sia il competente ufficio che il dirigente regionale in modo da poter fornire informazioni ai dipendenti e agli utenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

I lavoratori dovranno attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il responsabile del competente servizio Regionale dovrà immediatamente attivarsi convocando il rappresentante **dell'impresa al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività delle istituzioni regionale.**

Comportamenti dei dipendenti del Consiglio regionale, dei Gruppi consiliari e dei loro collaboratori.

I dipendenti e Amministratori del Consiglio regionale, dei Gruppi consiliari e dei loro collaboratori, dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica **il dirigente regionale**, preventivamente informato, dovrà avvertire **il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.**


Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l'accesso ai non addetti.

Lo scambio di informazioni con i Responsabili dei vari Appalti del Consiglio regionale del Piemonte provvederà che questi ultimi siano informati circa i lavori da attuare nell'ambito degli edifici della sede in questione.

La ditta appaltatrice dovrà ottemperare al piano della sicurezza del Consiglio Regionale del Piemonte.

La descrizione analitica dei costi relativi alla sicurezza, data la particolarità del servizio, verranno richiesti specificatamente per ogni singola situazione che possa necessitare di particolari DPI.

Il legale rappresentante della ditta, interpellato in merito ad eventuali variazioni da apportare al presente documento dichiara di non voler apportare alcuna modifica a quanto già previsto dal presente DUVRI.



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 22 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE E MISURE ADOTTATE PER L'ELIMINAZIONE


C.R.P.	INTERFERENZE	SI	NO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
SEDE SOPRA INDICATA	POSSIBILE PASSAGGIO DIPENDENTI AMMINISTRATORI DIPENDENTI DI ALTRI ENTI/ CONSORZI E MANUTENTORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">▪ INTERROMPERE I LAVORI/SERVIZI/FORNITURE▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
	TRANSITO DI VISITATORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
	CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">▪ RECINTARE AREA▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
	RISCHIO INCIAMPO PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">▪ UTILIZZARE CANALINE TEMPORANEE▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA
	BUCHE/ FOSSE/ SCAVI/ APERTURE GENERICHE AL SUOLO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">▪ RECINTARE L'AREA▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA▪ COPRIRE APERTURE AL SUOLO
	RISCHIO ELETTRICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">▪ UTILIZZARE MATERIALE CERTIFICATO PER LAVORI ALL'ESTERNO▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA▪ NON LASCIARE IL CANTIERE INCUSTODITO CON FILI VOLANTI▪ VERIFICARE CHE CAVI E PRESE SIANO IDONEE.▪ RIMUOVERE OGNI COLLEGAMENTO E CAVO A FINE GIORNATA.
	MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA NEI SOTTERRANEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">▪ OBBLIGO DI MUNIRSI DI TORCIA ELETTRICA A BATTERIE PER LAVORI NEI LOCALI SOTTERRANEI
	POSSIBILE TRANSITO AUTOMEZZI NEI CORTILI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">▪ INTERROMPERE LE MANOVRE E FERMARSI
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Torino,.....

Per ricevuta

L'impresa/ Ditta

Il Datore di Lavoro



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 23 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

COSTI DELLA SICUREZZA


I costi relativi alla sicurezza del lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., art. 26, comma 5) sono:
€. 1.303,86 oltre IVA (come da computo metrico allegato).

Il funzionario che ha predisposto il presente DUVRI attesta che lo stesso, è conforme nella struttura al modello redatto dal Datore di Lavoro e approvato dal RSPP dal Settore Tecnico e Sicurezza, che dovrà essere consegnato alla ditta, in sede di richiesta di offerta o gara.

I costi di cui sopra sono congrui per quanto concerne le quantità e l'importo di ogni voce, desunti dai prezzi ufficiali di cui al D.P.R. 222/03 e s.m.i., prezzo della Regione Piemonte, C.C.I.A.A. di Torino

Il Funzionario/dirigente incaricato

Documenti da produrre:
Come da riferimenti del documento generale



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 24 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

REVISIONE / AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE EFFETTUATO IN FASE DI INIZIO LAVORI

OGGETTO: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

AREA DI INTERVENTO: tutte le sedi del Consiglio regionale

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Servizio biennale di opere da falegname e riparazioni varie.


DATA INIZIO ATTIVITA':

DATA PRESUNTA FINE ATTIVITA':

VERBALIZZANTE:

PARTECIPANTI

AZIENDA	NOME E COGNOME	FIRMA



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE TECNICO E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Data: marzo 2015

Edizione: 5

Revisione: 0

Pagina 25 di 25

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE DOCUMENTO:

- DUVRI

EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO STABILITO DAL DUVRI.

Torino,.....

Per ricevuta

L'impresa/ Ditta

Funzionario Responsabile

Il Datore di Lavoro

N. Ordine	art. prezzario	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	N° parti uguali	DIMENSIONI			Peso kg	Unità di Misura	PRODOTTI		Prezzo Unitario Euro	IMPORTO
				Lunghezza	Larghezza	Altezza			Negativi	Positivi		
1	28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera sciolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm										
	28.A05.E45.05	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese Euro 4,46 ml.	8		1,20		ml.		9,60		4,46	42,82
	28.A05.E45.10	solo nolo per ogni mese successivo Euro 0,67 ml (2 mesi)	8		1,20	2,00	ml.		19,20		0,67	12,86
2	28.A05.E50	TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.										
	28.A05.E50.05	Misurata a metro lineare Euro 2,37 ml.	8		1,20		ml.		9,60		2,37	22,75
3	28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.										
	28.A20.A10.05	posa e nolo fino a 1 mese Euro 8,36 cad.	1		4,00		cad.		4,00		8,36	33,44
	28.A20.A10.10	solo nolo per ogni mese successivo Euro 1,42 ml. (2 mesi)	2		4,00		cad.		8,00		1,42	11,36

